

COMUNE SAN GIUSEPPE VERBANO

PROVINCIA _____

POLIZIA MUNICIPALE

N° _____ Registro Verbali

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE ALLE NORME DEL ⁽¹⁾ _____

(Art. 7-bis, D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, inserito dall'art. 16, L. 16-1-2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1-quater, comma 5, L. 20-5-2003, n. 116)

TRASGRESSORE

L'anno _____ addì _____

del mese di _____ alle ore _____

In _____

via _____

L. sottoscritt. ⁽²⁾ _____

nat. a _____

il _____

residente in _____

via _____

n. _____

C.F. _____

nella sua qualità di: _____

_____ ha accertato che

Il fatto è stato - non è stato contestato a _____

L'interessato spontaneamente/ a richiesta ha dichiarato: _____

Persona obbligata in solido
(c.c. 1462-1463, 1464, 1465)
o Responsabile per il minore
(c.c. 1462-1463, 1464, 1465)

Ritenuto che il fatto costituisca violazione di cui all'art. _____
del ⁽³⁾ _____

e considerato che per tale violazione è prevista, da ⁽³⁾ _____

_____ una sanzione amministrativa

pecuniaria da € _____ a € _____

viene redatto il presente verbale per i provvedimenti conseguenti.

Gli obbligati per tale violazione possono avvalersi delle facoltà di cui agli artt.
16 e 18 della legge 24-11-1981, n. 689 (retroportati).

Copia del presente verbale è stata - non è stata consegnata al trasgressore/
coobligato.

Responsabile del procedimento per il presente atto è _____

nat. a _____

il _____

residente in _____

via _____

n. _____

C.F. _____

nella sua qualità di: _____

IL TRASGRESSORE _____ I _____ VERBALIZZANT _____

IL COOBLIGATO IN SOLIDO
IL RESPONSABILE DEL MINORE _____

(1) Specificare la legge, il regolamento o l'ordinanza cui la violazione si riferisce.
(2) Cognome, cognome e nome degli agenti operanti.
(3) Indicare gli articoli della disposizione che prevede la sanzione edita.

PROCEDIMENTO:

Sanzioni per violazione di norme regolamentari, leggi statali e leggi regionali diverse dal codice della strada.

Questa scheda fornisce indicazioni utili ai cittadini che hanno ricevuto una sanzione per violazione di norme regolamentari, leggi statali e leggi regionali diverse dal Codice della Strada: modalità di pagamento del verbale e di presentazione del ricorso, iter procedurale e normativa in vigore.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gaetano Vallata
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO: Gaetano Vallata
RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Gaetano Vallata

Tel sede 0437-590004 Cell 348-4717831 Email vigilanza.santomaso@agordino.bl.it
PEC vigilanza.comune.santomaso.bl@pecveneto.it

UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Polizia Locale
ORARI UFFICIO: mercoledì 08,00-10,00 venerdì 08,00-10,00 sabato 08,00-10,00

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: **5 anni**- art.28 della legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

IL VERBALE DI CONTESTAZIONE

In caso di accertamento della violazione di una delle norme regolamentari comunali, leggi statali o leggi regionali da parte della Polizia Locale, se non è avvenuta la contestazione immediata al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di **90 giorni** e a quelli residenti all'estero entro il termine di **360 giorni** dall'accertamento

PAGAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Quando il verbale è stato notificato, l'interessato ha **30 giorni** dalla contestazione immediata o dalla data di notifica, per il pagamento.

I verbali di contestazione possono essere pagati

1. a mezzo di bollettino postale effettuando il versamento sul c/c n° 11879327 intestato al Comune di San Tomaso Ag. indicando il numero del verbale e la data della violazione.
2. Direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di San Tomaso Ag. nelle giornate ed orari di apertura al pubblico, esibendo la copia del verbale notificato.

Le ricevute di pagamento vanno conservate per almeno **5 anni**.

MANCATO PAGAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE SENZA PREPOSIZIONE DI RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine fissato nel verbale di contestazione e non sia stato presentato alcun ricorso nei termini previsti (vedi paragrafo successivo) verrà emanata un'ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo determinato in base alla normativa vigente.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo per la successiva iscrizione a ruolo.
Per le attività successive all'emanazione del provvedimento vedere i paragrafi successivi.

MANCATO PAGAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE CON PROPOSIZIONE DI RICORSO

Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata. Deve essere indirizzato in prima istanza direttamente al Sindaco del Comune nel quale la violazione risulta commessa, presentando scritti difensivi e documenti ed eventualmente chiedendo di essere sentiti personalmente, per la violazione di norme prevista da regolamenti comunali, leggi statali o regionali la cui applicazione è di competenza comunale.

Quando si presenta:

Per la violazione di regolamenti comunali, leggi statali e regionali, entro **30 giorni** dalla data di contestazione dell'infrazione, che può essere immediata o differita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Come si consegna:

- Direttamente, consegnandola all'ufficio protocollo
- Tramite fax
- Tramite posta raccomandata (in caso di posta ordinaria non c'è garanzia di ricevimento)
- Tramite posta elettronica semplice oppure PEC

Allegati al ricorso:

Fotocopia di un documento in corso di validità valido.

L'organo che ha emesso il verbale di violazione predispone le sue controdeduzioni al ricorso e le trasmette al Sindaco che le esamina assieme ai documenti inviati dal ricorrente ed agli argomenti esposti negli scritti difensivi e successivamente emana un'ordinanza ingiunzione di archiviazione o di convalida del verbale.

In quest'ultimo caso fissa l'importo da pagare sulla base di criteri previsti dalla normativa vigente.

IL PAGAMENTO DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

L'Autorità ha **5 anni** di tempo, dalla data di contestazione o notificazione del verbale per emettere l'ordinanza ingiunzione, altrimenti il procedimento sanzionatorio è prescritto.

Ogni ordinanza ingiunzione di pagamento riporta chiaramente le motivazioni e le modalità da osservare per effettuare il pagamento della sanzione.

Il pagamento dell'ordinanza ingiunzione deve essere effettuato entro **30 giorni** dalla notifica per i residenti in Italia e entro **60 giorni** per i residenti all'estero.

Le ordinanze ingiunzioni possono essere pagate:

A mezzo di bollettino postale effettuando il versamento sul c/c n° 11879327 intestato al Comune di San Tomaso Ag. indicando il numero del verbale e la data della violazione.

Direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di San Tomaso Ag. nelle giornate ed orari di apertura al pubblico, esibendo la copia del verbale notificato.

Le ricevute di pagamento vanno conservate per almeno **5 anni**.

IL RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione, entro il termine di **30 giorni** se l'interessato risiede in Italia o **60 giorni** se risiede all'estero, dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso va presentato in carta semplice, al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. Nel ricorso occorre indicare i motivi per cui si ritiene l'ordinanza ingiunzione ingiusta, allegando l'ordinanza notificata ed eventualmente la documentazione utile a dimostrare la tesi difensiva. All'udienza ci si può presentare di persona o avvalersi dell'assistenza di una associazione di consumatori.

Dove si consegna:

Alla cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio, direttamente oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (questo ricorso **non deve** essere presentato all'Ufficio di Polizia Locale o ad altri uffici di Polizia)

Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari:

L'utente che deve presentare un ricorso al Giudice di Pace deve versare un contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Come si paga il contributo unificato:

Il contributo unificato per gli atti giudiziari si può pagare in tre modi

- Con modello F23 da pagare in posta o in banca, utilizzando il codice tributo 941T denominato " contributo unificato spese atti giudiziari **D.P.R. n. 126/2001**"
- Per mezzo di conto corrente postale
- Presso una tabaccheria convenzionata, specificando come causale del versamento il contributo unificato per atti giudiziari. La tabaccheria rilascerà una ricevuta in due parti di cui una verrà applicata sull'atto e una sarà trattenuta dal versante.

Una volta ricevuto il ricorso il Giudice di Pace può:

Accoglierlo emettendo una sentenza oppure rigettarlo emettendo una sentenza immediatamente eseguibile. Il rigetto implica, oltre al pagamento di una somma non inferiore al minimo previsto, l'applicazione delle sanzioni accessorie, se previste.